



P.A.S.F.A.

Associazione per l'Assistenza Spirituale alle Forze Armate - onlus

# STATUTO E REGOLAMENTO

ROMA 2012



P.A.S.F.A.  
Associazione per l'Assistenza Spirituale alle Forze Armate - onlus

*Statuto  
e Regolamento*

Sede Sociale – Roma (00184), Salita del Grillo, 37  
Cod.Fisc. 97394480582 – UPG Prefettura di Roma n.337/2005



Carissimi Soci,

il PASFA sta per raggiungere un importante anniversario: nel 2015 festeggerà il centenario della sua fondazione. Dal “Comitato per l’Assistenza Religiosa all’Esercito” all’odierna “Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate – onlus”, il cammino è stato lungo, ma anche sereno, senza scosse, perché in questi anni lo spirito di servizio, a favore dei Militari e dei loro Familiari, è rimasto il fondamento, lo scopo, la finalità del nostro essere e del nostro operare. Così la guida spirituale, affidata fin dall’inizio al Vescovo Castrense, Monsignor Angelo Bartolomasi, successivamente a tutti gli Ordinari Militari, fino all’attuale Arcivescovo, Monsignor Vincenzo Pelvi, ha consentito un’efficace collaborazione con i Cappellani Militari e una solida formazione spirituale dei Soci.

La struttura del PASFA, rappresentata dalle Sezioni, braccio operativo dell’Associazione, fortemente inserite nella realtà territoriale e in sinergia tra di loro, ha permesso di raccogliere le sfide odierne e di essere concretamente attivi in campo nazionale. Gli interventi si sono sempre svolti senza sovrapposizioni di ruoli, con la modestia di chi ha realmente a cuore il bene comune.

In quest’ultimo decennio, il PASFA ha svolto la sua azione anche sullo scenario internazionale, a fianco dei Militari impegnati in missioni di umanità e di pace all’estero, per il consolidamento del processo di progressiva integrazione, contribuendo a numerosi ed importanti progetti riguardanti la sanità, la didattica, la cultura, in Irak, Kosovo, Bosnia, Libano, Afghanistan.

Un grande merito del PASFA è stato quello di essersi sempre adeguato, senza clamori e conservando la sua identità, ai cambiamenti, sia istituzionali del Paese che organizzativi delle Forze Armate.

Un primo Statuto formalizzato risale al 1983. In seguito, nel 2003, sono state apportate sostanziali modifiche, che hanno consentito l’acquisizione della “*personalità giuridica*” (2005) e l’iscrizione nel Registro delle “*onlus*” (2006). Il Consiglio Direttivo Nazionale nel 2011 si è reso conto della necessità di apportare ulteriori modifiche a detto Statuto, in sintonia con quelle della normativa vigente, richiedendo anche la collaborazione delle Sezioni. Non

posso nascondere che questa operazione, per la delicatezza della materia, ha richiesto un notevole impegno, ma, grazie alle integrazioni e agli adeguamenti alle normative generali e specifiche, approvati all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2011, ora ci consente di continuare ad essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000) presso la Prefettura di Roma.

La formulazione attuale dello Statuto rende più efficace l'azione degli Organi Direttivi dell'Associazione e continua a garantire l'iscrizione all'Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – onlus – (D.Lgs.460/1997 - D.M. 266/2003) qualifica che permette al PASFA di partecipare, nell'attualità, alla ripartizione delle provvidenze previste dallo Stato.


Sono grata a tutti coloro che con spirito di servizio si sono adoperati a far sì che l'Associazione si trovi ad essere disciplinata nelle sue attività da uno Statuto che, insieme al Regolamento Interno, costituisce un sicuro strumento di riferimento per la sua operatività, in perfetta trasparenza, giusto rigore e con le tutele derivanti dal Codice Civile.

A tutti i Soci che leggeranno questo Statuto, l'auspicio che, con rinnovata generosità, continuino con amore e slancio nel comune cammino di servizio verso i Militari, le loro Famiglie, la nostra amata Patria, nel ricordo delle parole di struggente e forte attualità del Santo Padre Pio XII, che, nell'udienza concessa al PASFA nel lontano 1957, spronava a lavorare per “...*quest'Italia, per la quale chiediamo al Signore prosperità e pace, luce di fede, certezza di luce divina*”.

Roma, 4 novembre 2012

Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

La Presidente

*Dott.ssa Raffaella Liberi Carpitelli*  


## *Statuto*

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE**

L'Associazione per l'Assistenza Spirituale alle Forze Armate - onlus, in forma abbreviata PASFA, costituita in Roma nel maggio 1915, è un'associazione di volontari che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266. Ove sia necessario per il conseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà svolgere la propria opera anche all'estero.

L'Associazione PASFA è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 337/2005.

L'Associazione PASFA è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate con effetto dal 26.7.2006 prot. n. 63583.

L'Associazione PASFA è riconosciuta quale organismo di volontariato cattolico dalla Conferenza Episcopale Italiana, è componente dell'Ordinariato Militare per l'Italia e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.

#### **ARTICOLO 2 SEDE E SEZIONI TERRITORIALI**

La sede dell'Associazione è in Roma, 00184, Salita del Grillo n. 37. Possono essere istituite, con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale,

Sezioni Territoriali in ogni località nella quale ciò sia ritenuto opportuno o necessario per l'esistenza di una comunità Militare.

### ARTICOLO 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

### ARTICOLO 4 STATUTO E REGOLAMENTI

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza tutti gli Aderenti all'Associazione.

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto del presente Statuto e approvati dall'Assemblea Ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo.

Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti i Soci.

## **TITOLO II** ***FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE***

### ARTICOLO 5 FINALITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione PASFA, apolitica e senza fini di lucro, svolge attività



statutaria, rivolta esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, diretta ad arrecare benefici esclusivamente ai soggetti che si trovino in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti e/o situazioni di emarginazione sociale; in tale ambito deve:

- coadiuvare efficacemente l'opera dei Cappellani Militari nel Servizio Assistenza Spirituale ai Militari;
- impegnarsi nell'assistenza spirituale, morale, materiale e culturale per una globale promozione umana di tutti gli appartenenti alle Forze Armate, alla Guardia di Finanza e agli Organismi in cui operano i Cappellani Militari in servizio in Italia e all'estero e alle loro famiglie, ai pensionati, ai reduci e agli invalidi per servizio e alle loro famiglie, nonché alle famiglie dei Caduti e al Personale Civile, senza alcuna distinzione in base all'etnia, al sesso, al credo politico o religioso, al grado e/o alla durata della permanenza nei quadri;
- evidenziare in ogni ambiente l'opera che gli appartenenti alle Forze Armate, alla Guardia di Finanza e agli Organismi in cui operano i Cappellani Militari, svolgono in favore della Comunità Nazionale ed Internazionale.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di gestione patrimoniale con espresso divieto di svolgere attività che non siano direttamente connesse al raggiungimento delle suddette finalità istituzionali.

Potrà pertanto, a fine meramente esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere specifiche attività di ausilio spirituale, materiale e culturale a favore degli appartenenti alle Forze Armate, alla Guardia di Finanza e agli Organismi in cui operano i Cappellani Militari, nonché delle loro Famiglie;
- stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e con altri Enti Pubblici e Privati;

- organizzare manifestazioni volte all'elevazione spirituale e culturale degli stessi appartenenti alle Forze Armate, Guardia di Finanza e agli Organismi in cui operano i Cappellani Militari e delle loro Famiglie;
- assumere iniziative volte a favorire l'informazione e la conoscenza da parte dei terzi delle problematiche degli appartenenti stessi alle Forze Armate, Guardia di Finanza e agli Organismi in cui operano i Cappellani Militari, dell'utilità delle iniziative e dei risultati ottenuti;
- gestire iniziative volte alla raccolta di fondi.

Per il concreto conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria volta alla gestione e all'incremento del patrimonio dell'Associazione stessa, con espresso divieto di porre in essere attività commerciali e produttive non marginali. Potrà pertanto aprire e movimentare conti correnti bancari e/o postali, ricevere donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, assumere obbligazioni ed estinguerle e compiere qualsiasi altra operazione nel rispetto dei vincoli di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione intende avvalersi di tutti i benefici e le provvidenze a favore delle organizzazioni onlus previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti e di successiva emanazione.

## ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI GRATUITÀ

L'attività di volontariato è svolta senza fini di lucro, anche indiretto, e sarà prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario, comunque prestata tanto in seno all'Associazione per cariche ricoperte o incarichi ricevuti, quanto a favore di terzi in svolgimento delle attività dell'Associazione, non potrà mai essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari dell'attività stessa.

Al volontario potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le eventuali spese vive sostenute in stretta dipendenza dell'attività prestata, previa autorizzazione degli Organi dell'Associazione.

L'Associazione potrà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure ove ciò sia reso indispensabile al fine di qualificare, specializzare o rendere possibile il compimento di singole attività svolte.

### **TITOLO III** ***I SOCI***

#### **ARTICOLO 7** **CATEGORIE DI SOCI**

I Soci si dividono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, partecipano attivamente come volontari alla vita ed alle iniziative della stessa. Ciascuno di essi ha diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, direttamente o tramite conferimento di delega scritta ad altro Socio Ordinario.

Sono Soci Sostenitori coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita associativa, sostengono l'Associazione con contributi finanziari. Non hanno diritto di partecipazione alle Assemblee né di voto, ma hanno diritto all'informazione sulle attività dell'Associazione.

Il transito dallo status di socio ordinario a quello di socio sostenitore e viceversa può avvenire al termine di ogni anno sociale in relazione alla espressa richiesta del Socio in tal senso e della effettiva partecipazione

dello stesso alle attività dell'Associazione.

In casi particolari è consentito al Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione, di nominare Soci Onorari. Il conferimento di questo titolo avviene mediante la consegna della normale tessera sociale nella quale è specificata la qualifica di "Socio Onorario". Il titolo di Socio Onorario non comporta pagamento di quota associativa né obbligo di presenza e non dà diritto di voto.

## ARTICOLO 8 AMMISSIONE

Tutti coloro che desiderano far parte dell'Associazione debbono essere presentati al Presidente della Sezione Territoriale di competenza da un Socio che se ne rende garante.

Essi sottoscrivono apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale nella quale, indicate le proprie generalità complete, dichiarano di aver preso visione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e di accettarli e di obbligarsi a svolgere, in qualità di Aspiranti Soci, le prestazioni gratuite e volontarie che verranno richieste dagli Organi dell'Associazione per il conseguimento delle finalità statutarie.

Gli Aspiranti Soci dovranno partecipare alle riunioni mensili per almeno due mesi o, comunque, per almeno quattro riunioni consecutive.

Al termine di tale periodo, ove siano sempre del parere di iscriversi, il Presidente della Sezione Territoriale trasmetterà la domanda di adesione al Consiglio Direttivo Nazionale che, nella prima riunione utile, delibererà l'ammissione dell'Aspirante come Socio, dandone comunicazione alla Sezione Territoriale di appartenenza.

Dalla data di ammissione i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, saranno tenuti al versamento dell'eventuale quota di ammissione e dei contributi annui richiesti.

La trasmissione al Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere invece immediata per chi richianda il trasferimento da altra Sezione Territoriale o dichiarare di voler essere associato come Socio Sostenitore.

## ARTICOLO 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Ordinari, riuniti in Assemblea, esercitano il diritto di elezione degli Organi Sociali nonché il diritto di voto su tutti gli argomenti che per Legge o per Statuto sono devoluti alla competenza dell'Assemblea.

I Soci Ordinari devono assicurare la continuità di partecipazione alla vita associativa salvo motivati impedimenti. Essi devono partecipare assiduamente alle assemblee ed in particolare a quella per l'approvazione e/o modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, nonché per l'approvazione del bilancio. I Soci hanno altresì diritto di informazione e di controllo ai sensi di Legge e di Statuto.

Ciascun Socio è tenuto a compiere in via totalmente gratuita tutte le attività assegnategli dagli Organi dell'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione provvederà a stipulare appositi contratti assicurativi volti a garantire la copertura dei volontari, che prestano effettiva attività di volontariato, contro i rischi derivanti da infortuni e da malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi.

I Soci hanno altresì il dovere di versare, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'eventuale quota di ammissione e la quota sociale annuale.

L'Assemblea Nazionale, al termine di ciascun anno sociale e, comunque, non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio, stabilisce, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'entità della quota sociale annuale. Per l'esercizio dei diritti legati alla vita associativa è vincolante il versamento della quota sociale.

Ai Soci è fatto obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di tenere un comportamento in linea con le finalità Statutarie e tale da non creare danno all'immagine ed al buon nome dell'Associazione.

Segno distintivo sociale è il foulard con i colori, il logo e l'iscrizione dell'acronimo dell'Associazione; esso va sempre indossato nelle cerimonie e nelle manifestazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale.

È vietato l'uso del foulard sociale da parte di chi non sia o non sia più iscritto all'Associazione.

Come segno di appartenenza i Soci possono portare il distintivo dell'Associazione.

## ARTICOLO 10 DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

Le dimissioni del Socio debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite della Sezione Territoriale di appartenenza. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione utile, delibera in merito e comunica gli esiti della propria deliberazione alla Sezione Territoriale competente.

Il Socio che, senza giustificato motivo, contravviene alle norme del presente Statuto e/o degli eventuali Regolamenti può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dall'esercizio dei diritti sociali.

Nei casi più gravi l'Assemblea Nazionale può deliberare l'esclusione del Socio dall'Associazione.

Tanto in caso di dimissioni quanto in caso di esclusione, tutte le quote versate dal Socio rimarranno definitivamente acquisite al patrimonio sociale.

## **TITOLO IV** ***ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA*** ***DELL'ASSOCIAZIONE***

### **ARTICOLO 11** **ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA FUNZIONALE**

Data l'operatività dell'Associazione sull'intero territorio nazionale nonché, ove occorra, in ambito internazionale, la struttura funzionale dell'Associazione si articola nella seguente ripartizione territoriale.

In ogni località nella quale esista una comunità Militare o, comunque, laddove ciò sia ritenuto opportuno o necessario, è istituita una Sezione Territoriale dell'Associazione.

La Sezione Territoriale ha la funzione di assicurare il concreto svolgimento dell'attività di volontariato sul territorio di propria competenza. Essa è retta da un organo elettivo territoriale, denominato Consiglio di Sezione, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e dai Consiglieri.

La Sezione Territoriale è priva di qualsiasi autonomia giuridica ed amministrativa rispetto all'Associazione, poiché è soltanto centro di attività sociale operativa; pertanto i relativi Organi sono privi di rappresentatività nei confronti dei terzi, fatte salve specifiche deleghe conferite ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto a suffragio universale da tutti i Soci Ordinari, è composto da un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, da un Vice Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e dai Consiglieri.

## ARTICOLO 12 GUIDA SPIRITUALE DELL'ASSOCIAZIONE

La guida spirituale dell'Associazione è affidata all'Ordinario Militare per Italia, in quanto titolare dell'alta direzione del Servizio Assistenza Spirituale alle Forze Armate di cui all'art. 2 della Legge 1° giugno 1961 n. 512.

L'Ordinario Militare individua le linee guida e fornisce gli orientamenti di programmazione delle attività dell'Associazione in campo etico e spirituale.

L'Ordinario Militare designa, sulla base delle proposte di candidatura trasmesse gli dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale dell'Associazione.

L'Ordinario Militare è membro effettivo del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del predetto Organo e alle Assemblee, personalmente o a mezzo di proprio delegato.

L'Ordinario Militare nomina e revoca l'Assistente Spirituale Nazionale e quello di ciascuna Sezione Territoriale e ne riceve ed accoglie le eventuali dimissioni, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assistente Spirituale ha il compito di curare la crescita spirituale dei Soci e dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed aiuta la Sezione Territoriale a mantenersi in una dimensione ecclesiale. Qualora fosse necessario, potrà farsi coadiuvare, d'intesa con il Consiglio di Sezione,



da altri Cappellani Militari o da Sacerdoti del Clero locale. Ha parimenti il compito di favorire i contatti fra i Militari e la Sezione Territoriale. L'Assistente Spirituale è membro effettivo del Consiglio di Sezione con diritto di voto e partecipa alla programmazione delle attività.

## **TITOLO V** ***GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

### ARTICOLO 13 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori

### ARTICOLO 14 ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro Socio Ordinario.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità alle disposizioni della Legge e del presente Statuto, vincolano all'osservanza tutti i Soci a qualsiasi categoria essi appartengano.

Alle Assemblee possono partecipare, invitati dal Presidente, i Soci Sostenitori, i Soci Onorari ed eventuali soggetti terzi all'Associazione.

#### ARTICOLO 15 ASSEMBLEA - PRESIDENZA

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, da un Socio Ordinario nominato dal Presidente.

È compito del Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe.

#### ARTICOLO 16 ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

Attesa l'estensione della compagine dei Soci su base nazionale, le Assemblee Ordinarie e Straordinarie si terranno con la partecipazione di Delegati nominati da ciascuna Sezione Territoriale, secondo le modalità di seguito indicate.

La convocazione di ciascuna assemblea, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e corredata della relativa eventuale documentazione, dovrà essere inviata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale mediante lettera o, in alternativa, telefax o e-mail, a tutte le Sedi Territoriali con preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

A ricezione dell'avviso di convocazione, il Presidente di ciascuna Sezione Territoriale invierà a tutti i Soci Ordinari convocazione ad apposita Assemblea avente ad oggetto gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale. L'Assemblea di Sezione dovrà essere convocata per iscritto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante

invio a ciascun Socio Ordinario di lettera o, in alternativa, di telefax o e-mail, nonché con apposito avviso da affiggere nei locali della Sezione Territoriale, e dovrà prevedere un'unica convocazione in luogo, data e ora determinati.

In detta Assemblea le determinazioni verranno prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Sezione.

Nella predetta Assemblea di Sezione, i Soci Ordinari, esaminati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale e presa visione degli eventuali documenti allegati, eleggeranno un proprio Delegato comune che li rappresenterà in detta Assemblea Nazionale.

Della elezione del Delegato verrà dato conto mediante sottoscrizione, da parte degli intervenuti, di apposito elenco nominativo dei Soci Ordinari della Sezione che verrà trasmesso senza indugio, a cura del Presidente del Consiglio di Sezione, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le deleghe possono essere rilasciate a qualsiasi Socio Ordinario dell'Associazione, anche appartenente ad altra Sezione, con espressa eccezione del Presidente dell'Associazione, dei Membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Membri del Collegio dei Revisori, dell'Ordinario Militare e degli Assistenti Spirituali.

Ai fini del computo del numero dei Soci Ordinari rappresentati in Assemblea, il Delegato di ciascuna Sezione Territoriale, eletto a maggioranza, sarà portatore di tanti voti quanti sono i Soci Ordinari iscritti presso la singola Sezione Territoriale.

In Assemblea il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale non esprimono il proprio voto, in quanto già rappresentati ciascuno dal Delegato della propria Sezione Territoriale di appartenenza.

In caso di parità fra i voti dei rappresentanti all'Assemblea prevale il parere espresso dal Presidente dell'Assemblea.

Qualunque altro Socio Ordinario eventualmente presente all'Assemblea

non avrà diritto di voto in quanto già rappresentato dal Delegato della Sezione Territoriale di appartenenza.

Oltre a quanto stabilito per Statuto o per Legge, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei Soci Ordinari formuli specifica istanza scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria

## ARTICOLO 17 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e potrà tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano.

L'Assemblea sarà inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. In quest'ultimo caso, se gli Amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. ( C.C. art. 20).

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione deve essere rappresentata almeno la metà più uno dei Soci Ordinari. In seconda convocazione, che potrà tenersi soltanto se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci Ordinari rappresentati.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza semplice dei Soci Ordinari rappresentati dai Delegati presenti.

In caso di parità dei voti prevale il parere di chi presiede l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria provvede a:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- d) approvare, modificare o abrogare i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale per il miglior funzionamento dell'Associazione.

Il potere di ammettere nuovi Soci o di ratificarne le dimissioni è delegato in via permanente al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

## ARTICOLO 18 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, nonché su tutti gli argomenti che la Legge riserva alla sua competenza.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione deve essere rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci Ordinari rappresentati.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza semplice dei Soci Ordinari rappresentati dai Delegati presenti.

Per la validità delle deliberazioni sulle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata prevista dalla Legge.

In caso di parità dei voti prevale il parere di chi presiede l'Assemblea. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (C.C. art. 21).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. (C.C. art. 21).

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

## ARTICOLO 19 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE COMPOSIZIONE - ELEZIONE - DURATA

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da non meno di sette e non più di tredici membri eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria tra i Soci Ordinari che abbiano presentato la propria candidatura. I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Non sono soggetti ad elezione l'Ordinario Militare e l'Assistente Spirituale Nazionale che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ciascun Socio Ordinario dell'Associazione, entro 6 mesi dalla data di scadenza del Consiglio, può avanzare la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite del Presidente della Sezione Territoriale di appartenenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale trasmette le proposte di candidatura ricevute, unitamente ad una relazione sulle attività svolte da ciascun candidato, all'Ordinario Militare il quale designa i nominativi dei candidati eleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale può altresì proporre all'Ordinario Militare la candidatura di singoli Soci che, pur non avendo

avanzato la propria candidatura, si siano particolarmente distinti per l'attività prestata in seno all'Associazione, acquisitane la disponibilità. L'Assemblea Ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale fra i nominativi designati come eleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino ad avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le ulteriori e diverse cariche operative che l'Associazione vorrà istituire verranno affidate ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sulla base delle specifiche attitudini e disponibilità di ciascuno e con priorità a coloro che non avessero ancora ricoperto una particolare funzione.

## ARTICOLO 20 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - POTERI

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha anche la facoltà di procedere alla predisposizione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione e di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione.

Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto e dalla Legge, è compito del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) concordare al proprio interno il programma delle attività da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'Associazione;

- d) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull'attività;
- e) deliberare l'istituzione o la soppressione delle Sezioni Territoriali e determinarne o variarne la zona territoriale di attività.
- f) deliberare l'ammissione di nuovi Soci e ratificare le dimissioni di Soci già iscritti;

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, sia nella sede dell'Associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti.

Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione verrà redatto verbale da trascriversi sull'apposito libro che verrà custodito presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un Consigliere nominato dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente, anche tramite fax o e-mail, almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato a mezzo telefono, telegramma, fax o e-mail anche un giorno prima della riunione.

In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito quando sia presente la totalità dei suoi membri.



ARTICOLO 21  
PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  
ELEZIONI - DURATA - FUNZIONI

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti nella prima riunione successiva alla sua elezione.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente l'Ordinario Militare e l'Assistente Spirituale Nazionale.

Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile non più di due volte, anche non consecutive.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la firma dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale può delegare proprie funzioni ad altri membri del Consiglio stesso, conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti a terzi anche non soci, stipula le convenzioni ed i contratti, assume i dipendenti, procede agli acquisti, assume obbligazioni di qualsiasi genere e natura anche con garanzia reale, effettua qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti Bancari ed ogni altro ufficio pubblico o privato; stipula ed utilizza aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo. Può altresì promuovere azioni giudiziarie e resistervi, anche di fronte alla Suprema Corte, stipulare compromessi e transazioni, nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi. In caso di necessità ed urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale sottoponendoli a ratifica nella prima riunione consiliare successiva.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea e di curare l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

ARTICOLO 22  
VICE PRESIDENTE  
ELEZIONE - DURATA - FUNZIONI

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti, ha la stessa durata in carica del Consiglio e ha il compito, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di svolgerne le funzioni.

ARTICOLO 23  
SEGRETARIO  
ELEZIONE - DURATA - FUNZIONI

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti, ha la stessa durata in carica del Consiglio e ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei Registri dei Soci e di tutti gli altri libri sociali ad esclusione di quelli contabili;
- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea Ordinaria e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) svolgere tutte le incombenze di natura amministrativa riguardanti le attività dell'Associazione

Il Segretario, ove particolari esigenze lo richiedano, può essere coadiuvato da uno o più assistenti all'uopo nominati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'incarico di Segretario ha la stessa durata del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha nominato.

ARTICOLO 24  
TESORIERE  
ELEZIONE - DURATA - FUNZIONI

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti, ha la stessa durata in carica del Consiglio e ha i seguenti compiti:

- a) la tenuta dei registri e la responsabilità della tenuta della contabilità dell'Associazione;
- b) la conservazione della documentazione contabile dell'Associazione con la indicazione nominativa dei soggetti eroganti e delle somme singolarmente versate all'Associazione;
- c) la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità ai contratti ed alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) la formazione e la presentazione del bilancio annuale dell'Associazione.

ARTICOLO 25  
COLLEGIO DEI REVISORI  
NOMINA - DURATA - FUNZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

È composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

Al Collegio dei Revisori sono demandate le funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e l'attribuzione di tutti i poteri di cui alle norme del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori ha la stessa durata del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha nominato.

## **TITOLO VI**

### ***LE SEZIONI TERRITORIALI***

#### ARTICOLO 26

#### SEZIONI TERRITORIALI

#### NATURA - ISTITUZIONE - FUNZIONE

L'Associazione si articola in Sezioni Territoriali, il cui compito è quello di svolgere l'attività istituzionale di volontariato sul territorio di rispettiva competenza.

La Sezione Territoriale è istituita su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale in ogni luogo ove ciò sia ritenuto opportuno o necessario a seguito dell'esistenza di una comunità Militare.

Possono essere istituite, anche in via transitoria, Sezioni Territoriali operanti all'estero, al fine di fornire assistenza ai Militari impiegati in servizi fuori del territorio nazionale.

Il territorio di competenza di ciascuna Sezione Territoriale è definito dal Consiglio Direttivo Nazionale con la delibera di istituzione.

Ove particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare l'estensione della competenza territoriale, l'accorpamento, la scissione e la soppressione di ciascuna singola Sezione Territoriale.

La Sezione è priva di autonomia patrimoniale e amministrativa, avendo natura di mera sede distaccata con finalità operative.

Specifici poteri di rappresentanza potranno essere delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale al Presidente della Sezione per il compimento di singoli atti o singole categorie di atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 27  
SEZIONI TERRITORIALI  
STRUTTURA - ORGANI

All'atto della propria ammissione, ciascun Socio viene assegnato alla Sezione Territoriale di propria competenza.

Sono organi della Sezione Territoriale:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Consiglio di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Vice Presidente di Sezione;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

L'Assemblea di Sezione si compone di tutti i Soci Ordinari della Sezione.

Si riunisce almeno una volta all'anno per:

- approvare la relazione sulle attività svolte e il bilancio di Sezione che, inviati poi al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, confluiranno nei corrispondenti atti nazionali;
- eleggere il Delegato che rappresenterà la Sezione in Assemblea Nazionale.

Nell'Assemblea di Sezione hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari, cioè coloro che nell'ultimo anno abbiano partecipato alle attività della Sezione e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea di Sezione dovrà essere convocata per iscritto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio a ciascun Socio Ordinario di lettera o, in alternativa, di telefax o e-mail, nonché con apposito avviso da affiggere nei locali della Sezione Territoriale e dovrà prevedere un'unica convocazione in luogo, data e ora determinati.

L'Assemblea di Sezione elegge il Consiglio di Sezione, che si compone di nove membri compreso l'Assistente Spirituale.

Il Consiglio di Sezione elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Del Consiglio di Sezione fa parte di diritto l'Assistente Spirituale nominato dall'Ordinario Militare per l'Italia.

Il Consiglio di Sezione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Sezione delibera sulle questioni relative all'attività di volontariato della Sezione e rimette annualmente, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, relazione sulle attività svolte al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Sezione, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea. In casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Sezione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente di Sezione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due volte, anche non consecutive.

Ai fini della rieleggibilità non si terrà conto di mandati di durata parziale determinati da dimissioni e/o impedimento permanente del Presidente precedentemente eletto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre deliberare la concessione di una deroga per le Sezioni con un numero di Soci Ordinari inferiore a quindici.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce anche in caso di impedimento permanente e/o dimissioni e ne farà le funzioni fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di Sezione che lo ha eletto.

Il Segretario provvede alla tenuta dell'elenco dei Soci iscritti alla Sezione, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali

delle riunioni dell'Assemblea di Sezione e del Consiglio di Sezione. Il Tesoriere ha il compito di trasmettere periodicamente al Consiglio Direttivo Nazionale tutta la documentazione relativa alle operazioni aventi rilevanza contabile, trattenendone copia, effettua incassi e pagamenti rilasciandone o ricevendone quietanza, compie le operazioni bancarie in forza di specifica delega ricevuta dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti gli atti del Tesoriere aventi rilevanza esterna dovranno essere compiuti con firma congiunta del Presidente di Sezione.

## **TITOLO VII** ***PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO***

### **ARTICOLO 28** **RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo Patrimoniale.

Il Fondo Patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme eventualmente destinate all'acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. È altresì costituito dai contributi dei Soci e da tutte le altre somme pervenute all'Associazione.

Il Fondo Patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell'Associazione.

L'Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento sia per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, da:  
a) quote associative dei Soci, che risulteranno sempre inferiori ai limiti

eventualmente fissati dalla Legge per il godimento delle connesse agevolazioni fiscali;

- b) contributi annuali e straordinari dei Soci ove deliberati;
- c) contributi privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- e) contributi di Organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, in misura comunque sempre inferiore alla somma delle entrate istituzionali e mai eccedente il limite percentuale di volta in volta fissato dalla Legge in rapporto alle spese complessive dell'Organizzazione;
- i) ogni tipo di entrate che non derivino da attività commerciale o produttiva.

L'Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati alla stessa.

Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed i beni ricevuti devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta anche con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere. Per operazioni di valore da € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) è invece richiesta la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o, in assenza di quest'ultimo, del Segretario. Operazioni di valore superiore ad € 15.000,00 saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le movimentazioni finanziarie transiteranno su uno o più conti



bancari o postali accessi a nome dell'Associazione. È facoltà del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, conferire ai Presidenti ed ai Tesorieri delle Sezioni Territoriali apposite deleghe all'apertura ed alla movimentazione di detti rapporti. In dette deleghe saranno altresì determinati eventuali limiti ai poteri conferiti.

#### ARTICOLO 29 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

I proventi e le spese connessi ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali, di cui al precedente articolo 28 lettera h), saranno gestiti con contabilità separata e saranno evidenziati in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Gli stessi saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 30 DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 – Organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000 – salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VIII**

### ***CONTABILITÀ E BILANCIO***

#### **ARTICOLO 31**

#### **CONTABILITÀ**

Le Sezioni sono prive di autonomia contabile.

La tenuta della contabilità e la conservazione delle scritture contabili sono accentrate presso la sede dell'Associazione.

Tutti i fatti di gestione aventi rilevanza economica esterna relativi a ciascuna Sezione Territoriale saranno contabilizzati distintamente per ciascuna Sezione in un unico piano dei conti all'uopo articolato e riepilogati nel bilancio dell'Associazione.

L'Associazione intende adeguarsi automaticamente ad ogni variazione delle vigenti disposizioni contabili e fiscali che intervenga successivamente in materia di associazioni di volontariato. Ove tale adeguamento comporti variazione di quanto previsto dal presente articolo con riferimento alla normativa attualmente vigente, non sarà necessario operare una specifica variazione statutaria in tal senso, trattandosi di mero recepimento di norme cogenti.

#### **ARTICOLO 32**

#### **BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio successivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale predispone annualmente il bilancio consuntivo per fornire rendiconto della gestione dell'esercizio

trascorso. Esso è formato dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla relazione sulla gestione dell'Associazione e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica dell'Associazione.

Poiché l'Associazione non persegue scopi di lucro, eventuali utili e avanzi di gestione saranno rinviati a nuovo e destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

È fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### ARTICOLO 33 APPROVAZIONE DEI BILANCI

Il consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo viene trasmesso a ciascuna Sezione Territoriale unitamente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria nel cui ordine del giorno è fissata l'approvazione del bilancio medesimo. Lo stesso è comunque depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione entro la fine dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascuna Sezione Territoriale unitamente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria nel cui ordine del giorno è fissata l'approvazione del bilancio medesimo. Lo stesso è comunque depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

## **TITOLO IX** ***LE CONVENZIONI***

### **ARTICOLO 34** **DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti, sia pubblici che privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e firmate dal Presidente che partecipa per l'Associazione alla relativa stipula.

È fatta salva la possibilità che il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale conferisca apposito mandato speciale alla firma della Convenzione al Presidente della Sezione Territoriale competente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## **TITOLO X** ***DIPENDENTI E COLLABORATORI***

### **ARTICOLO 35** **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta.

Le prestazioni, ove fornite dai Soci, sono del tutto gratuite, potendosi prevedere a loro favore solo un rimborso delle spese eventualmente autorizzate in precedenza.

Per quanto attiene alle modalità per l'autorizzazione preventiva ed il pagamento degli eventuali rimborsi, queste saranno definite di volta in volta da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o mediante adozione di specifico regolamento.

## **TITOLO XI** ***COMPENSI***

### **ARTICOLO 36** **GRATUITÀ DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sociali, gli specifici incarichi transitori e/o permanenti ed ogni altra forma di collaborazione prestata dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e/o dai Soci sono assolutamente gratuiti.

## **TITOLO XII** ***RESPONSABILITÀ***

### **ARTICOLO 37** **RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI CONSEGUENTI**

I Soci che in relazione all'attività di volontariato svolta dovessero assumere particolari responsabilità o essere soggetti a particolari rischi, verranno assicurati, ai sensi della normativa vigente e su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 38  
RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo Patrimoniale, di ogni obbligazione assunta e di eventuali danni a carico di terzi.

L'Associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**TITOLO XIII**  
***DISPOSIZIONI FINALI***

ARTICOLO 39  
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia di Associazioni di Volontariato, ONLUS ed enti commerciali senza finalità di lucro.

## *Regolamento*

### TITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### ARTICOLO 1

Il Regolamento Interno, predisposto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Associazione, ne è parte integrante e contribuisce a disciplinare l'attività dell'Associazione stessa.

### TITOLO II *I SOCI*

#### ARTICOLO 2

L'Aspirante Socio viene presentato al Presidente di Sezione da un Socio Ordinario che si assume, con nota scritta che sarà conservata a cura dello stesso Presidente, la responsabilità dell'idoneità della persona a far parte del PASFA.

L'Aspirante Socio inoltra, tramite la Sezione Territoriale, la prevista domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale. L'ammissione avviene secondo l'iter previsto dall'art. 8 dello Statuto.

#### ARTICOLO 3

Gli Aspiranti Soci devono allegare alla domanda di iscrizione la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali (Legge sulla

privacy), prevista per legge, che sarà loro fornita dal Presidente di Sezione.

Sulla scheda dovrà anche essere specificata la qualifica di Socio Ordinario o Socio Sostenitore.

#### ARTICOLO 4

Ai Soci, al momento dell'iscrizione o del rinnovo della stessa, viene confermata la categoria di appartenenza.

#### ARTICOLO 5

I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori, entro febbraio, versano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale. Entro tale data verrà versata anche la quota relativa all'assicurazione. A tale versamento sono tenuti i Soci Ordinari che frequentano siti che prevedono espressamente la copertura assicurativa e/o partecipano ad attività che possono mettere a rischio la loro persona o possono procurare danni a terzi. (art. 37 Statuto)

#### ARTICOLO 6

Il Tesoriere di Sezione entro il mese di marzo invia alla Presidenza Nazionale il 10% delle quote associative, nonché il corrispettivo del premio assicurativo corredato dell'elenco nominativo con i dati dei Soci assicurati.



TITOLO III  
*IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE*

ARTICOLO 7

I Presidenti di Sezione, entro sei mesi antecedenti la data di scadenza del Consiglio Nazionale, inviano al Presidente Nazionale le candidature dei Soci Ordinari della Sezione che intendono candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale (art. 19 Statuto), corredate da:

- 1) curriculum di ogni candidato che ne attesti l' idoneità;
- 2) dichiarazione di ogni candidato dell' accettazione della sua eventuale elezione ed il suo impegno ad una regolare presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 8

La lista dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale, compilata a norma dell' art. 19 dello Statuto, viene inviata dal Presidente Nazionale alle Sezioni in tempo utile per consentire ai Soci di fornire indicazioni di voto al Delegato di Sezione.

La nomina del Delegato avviene a norma dell' art. 16 dello Statuto.

La lista dei candidati deve essere composta da un numero di nominativi superiore a quello dei componenti il Consiglio.

ARTICOLO 9

Il Delegato di Sezione, eletto ai sensi dell' art. 16 dello Statuto, riceve, in Assemblea Nazionale, tante schede riportanti i nominativi dei Candidati al Consiglio Direttivo Nazionale quanti sono i Soci che rappresenta.

## ARTICOLO 10

L'Assemblea Nazionale vota i candidati al Consiglio Direttivo Nazionale secondo le seguenti modalità:

- 1) ogni Delegato di Sezione esprime tanti voti quanti sono i Soci Ordinari che rappresenta;
- 2) ogni Delegato di Sezione vota tanti nominativi quanti sono i componenti del Consiglio Nazionale;
- 3) vengono proclamati eletti tanti candidati quanti sono i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di parità di voti viene nominato il candidato più anziano d'iscrizione. Dei non eletti che abbiano ricevuto voti, viene stilata una graduatoria che costituisce la lista delle Riserve per eventuali subentri in caso di dimissioni o decadenza.

## ARTICOLO 11

Il Consigliere Nazionale che, ingiustificato, non partecipa a tre riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, è invitato a rassegnare le sue dimissioni e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

## TITOLO IV

### *IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE*

## ARTICOLO 12

Il Presidente di Sezione, due mesi prima della data stabilita per le elezioni, invia apposita comunicazione a tutti i Soci Ordinari i quali hanno un mese di tempo per proporre tramite lettera la propria candidatura o quella di un altro Socio Ordinario.

## ARTICOLO 13

Il Presidente di Sezione, ad un mese dalle elezioni, con apposita lettera convoca l'Assemblea dei Soci Ordinari, nel corso della quale i candidati vengono presentati e dichiarano l'accettazione della candidatura.

La lista dei candidati deve essere di norma composta di almeno 10 nominativi: 8 formeranno il Consiglio e gli altri costituiranno le riserve per eventuali supplenze.

Il Consiglio Direttivo di Sezione organizza il seggio elettorale nominandone un Presidente e due scrutatori i quali avranno cura di predisporre l'urna, le schede con i nominativi di tutti i candidati e gli stampati per redigere i verbali di votazione. L'elenco dei candidati e quello degli aventi diritto al voto saranno forniti dalla Presidenza di Sezione.

## ARTICOLO 14

L'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione avviene a scrutinio segreto secondo le seguenti modalità:

- 1) ogni Socio Ordinario vota tanti nominativi della lista dei candidati, quanti sono i componenti del Consiglio di Sezione;
- 2) è possibile esprimere il proprio voto anche per delega: un Socio non può presentare più di due deleghe;
- 3) vengono nominati membri del Consiglio di Sezione gli 8 candidati che hanno ricevuto più voti: in caso di parità è nominato il Socio più anziano d'iscrizione. Degli altri candidati che hanno ricevuto voti viene fatta una graduatoria che costituisce la lista delle Riserve per eventuali subentri in caso di dimissioni o decadenza.

Il Presidente di Sezione eletto trasmette immediatamente al Presidente Nazionale il verbale dell'elezione del Consiglio Direttivo e quello di

nomina alle cariche di Sezione, allegando nomi, indirizzi e numeri di telefono dei singoli membri del Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 15

Il Consigliere di Sezione che, ingiustificato, non partecipa a tre riunioni del Consiglio Direttivo, è invitato a rassegnare le sue dimissioni e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

#### TITOLO V

#### *I COMITATI PASFA*

#### ARTICOLO 16

Il Comitato è costituito – previa autorizzazione della Presidenza Nazionale – da un gruppo di persone (anche sotto la decina) che desiderano operare nello spirito e nell’ambito del PASFA, con l’obiettivo di raggiungere, in futuro, un’entità numerica e un’operatività che consentano di trasformarsi in Sezione.

#### ARTICOLO 17

Il Comitato PASFA si costituisce nei seguenti casi:

- 1) quando nasce un nuovo gruppo in località in cui il PASFA non è presente: è ritenuto elemento di garanzia, prima di fondare una nuova Sezione, un periodo di rodaggio in questa forma associativa;
- 2) per evitare la chiusura della Sezione quando il numero dei Soci si riduce tanto da non rispondere alle norme statutarie;

- 3) per incoraggiare e propagandare l'adesione al PASFA tra persone simpatizzanti, che non si sentono di affrontare l'impegno di una vita di Sezione, ma sono disponibili a partecipare alle attività PASFA attraverso una struttura più semplice;
- 4) quando nell'ambito del territorio di competenza non sono più presenti Reparti Militari e persiste un gruppo di Soci che intendono continuare ad operare con le finalità del PASFA.

#### ARTICOLO 18

Il Comitato segue solo in parte le normative che regolano le Sezioni. In particolare:

- 1) gli iscritti del Comitato sono Soci Ordinari e/o Sostenitori dell'Associazione, pagano la quota associativa ed eventualmente la quota assicurativa ove specificamente richiesto, seguendo per l'iscrizione la prassi prevista(artt. 8 - 37 Statuto);
- 2) il Presidente del Comitato – che è il referente nei confronti della Presidenza Nazionale e della Sezione cui il Comitato viene associato – è scelto dal gruppo senza particolari formalità ed il suo mandato non è soggetto a limitazioni di tempo;
- 3) unico altro incarico nel Comitato è quello di Tesoriere, che documenta le entrate e le uscite dei fondi e le trasmette, alle scadenze previste, alla Sezione collegata. Viene nominato dal Presidente che, in caso lo ritenga opportuno, può nominare anche un Segretario;
- 4) il Comitato non è totalmente autonomo dal punto di vista della propria gestione, ma deve considerarsi associato alla Sezione che il Presidente Nazionale indicherà e con la quale è tenuto ad un costante collegamento;
- 5) il bilancio del Comitato confluisce in quello della Sezione cui è associato. Il Comitato verserà il 10% delle quote associative, nonché il premio assicurativo, alla Presidenza Nazionale tramite la predetta Sezione;

- 6) il Comitato si riunisce periodicamente a scopo organizzativo e almeno una volta al mese per la formazione spirituale dei Soci. Se sul territorio non è presente o disponibile un Cappellano Militare, la formazione spirituale dei Soci può essere seguita da un Sacerdote del Clero locale designato dal Capo Servizio Interforze della Zona Pastorale.

#### ARTICOLO 19

Il Comitato, nel rispetto del collegamento di cui al punto 4) dell'art. 17, mantiene regolari contatti con la Sezione cui è associato, attraverso incontri periodici e rapporti epistolari o telefonici, che favoriscano lo spirito associativo e lo scambio di idee ed esperienze. Il Comitato, non essendone parte integrante, non partecipa all'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione associata.

#### ARTICOLO 20

Il Comitato partecipa all'Assemblea Nazionale. Il diritto di voto dei suoi Soci Ordinari viene esercitato attraverso il Delegato della Sezione cui è associato. Il Presidente del Comitato, pertanto, consultati i Soci Ordinari, partecipa all'Assemblea della Sezione cui è associata per eleggere il Delegato disponendo di tanti voti quanti sono i Soci Ordinari del Comitato stesso.

#### ARTICOLO 21

Il Comitato ha diritto all'informazione da parte della Presidenza Nazionale con la quale mantiene peraltro rapporto analogo alle Sezioni.

## ARTICOLO 22

Il Presidente del Comitato, a fine anno sociale, invia una relazione sulle attività svolte al Presidente Nazionale e per conoscenza al Presidente della Sezione cui è associato.

## ARTICOLO 23

Il Comitato che avrà raggiunto un congruo numero di Soci ed avrà dimostrato un buon inserimento nella vita dell'Associazione e nel contesto di riferimento, potrà essere autorizzato dalla Presidenza Nazionale a trasformarsi in Sezione. Verranno quindi seguite le normative vigenti per quanto attiene l'elezione degli Organi previsti e la gestione autonoma della nuova Sezione, sempre nella piena osservanza di Statuto e Regolamento.





***Statuto***

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	5
<b>TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	6
<b>TITOLO III - I SOCI</b> .....	9
<b>TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	13
<b>TITOLO V - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	15
<b>TITOLO VI - LE SEZIONI TERRITORIALI</b> .....	26
<b>TITOLO VII - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO</b> .....	29
<b>TITOLO VIII - CONTABILITÀ E BILANCIO</b> .....	32
<b>TITOLO IX - LE CONVENZIONI</b> .....	34
<b>TITOLO X - DIPENDENTI E COLLABORATORI</b> .....	34
<b>TITOLO XI - COMPENSI</b> .....	35
<b>TITOLO XII - RESPONSABILITÀ</b> .....	35
<b>TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	36

***Regolamento***

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	37
TITOLO II – I SOCI .....	37
TITOLO III – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE .....	39
TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE .....	40
TITOLO V – I COMITATI PASFA .....	42





